



VADEMECUM AL REGOLAMENTO D'USO DEL PLIS RILE-TENORE-OLONA



Sommario

1. Indirizzi di Gestione.....	3
Premessa.....	3
Linee di Indirizzo	3
2. Accessibilità - (Art. 2 del Regolamento).....	3
2.1 Definizioni	4
2.2 Condizioni di accessibilità	5
3. Fruizione - (Art. 3 del Regolamento).....	6
4. Indicazioni per il prelievo e la gestione delle risorse - (Art.4 del Regolamento)	8
4.1 Gestione e tutela faunistica - (Art. 4.1 del Regolamento)	8
4.1.1 Autorizzazione per catture a scopo scientifico	8
4.1.2 Buone pratiche per interventi a favore della fauna.....	8
4.1.3 Specie Aliene Invasive (IAS) – (Art. 4.2 del Regolamento).....	9
4.2 Gestione Forestale – (Art. 4.3 del Regolamento)	10
4.2.1 Indicazioni generali	10
4.2.2 Tagli colturali.....	11
4.2.3 Tutela della biodiversità nei tagli	11
4.2.4 Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi.....	12
5. Reti Ecologiche – (Art. 5 del Regolamento)	12
5.1 Reticolo Idrico	13
5.2 Aree Umide	14
6. Agricoltura e Paesaggio agricolo - (Art. 6 del Regolamento).....	15
6.1 Recinzioni e rapporto con la fauna selvatica	15
6.2 Pascolo vagante e greggi.....	15
6.3 Apicoltura.....	16
6.4 Prodotti fitosanitari.....	16
6.5 Lotta alle zanzare	16
6.6 Siepi, filari e macchie boscate.....	17
7. Elenco di specie vegetali idonee per la creazione di siepi, zone boschive e/o per il recupero ambientale	18
8. Convenzioni e acquisizione delle aree	21

1. INDIRIZZI DI GESTIONE

PREMESSA

Regione Lombardia, individua il PLIS quale strumento di realizzazione della Rete Ecologica Regionale e di “connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale, con la finalità di favorire la conservazione della biodiversità e la creazione di corridoi ecologici, tutelare le aree a vocazione agricola di valore naturale, paesaggistico e storico-culturale, recuperare le aree degradate e valorizzare il paesaggio tradizionale (DGR n. 8/6148 del 12.12.2007, punti 1 e 4).

Come stabilito nella convenzione di gestione (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/convenzioni-di-gestione-dei-plis-dell-ate-insubria-olona/>), il PLIS Rile-Tenore-Olona si impegna a operare in modo unitario, e attraverso forme di collaborazione con gli altri attori del territorio, nel perseguire i seguenti obiettivi principali:

- favorire la realizzazione del sistema integrato delle aree regionali protette;
- consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio;
- incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche;
- contribuire alla realizzazione di corridoi ecologici che vadano a completare la rete ecologica regionale.

LINEE DI INDIRIZZO

Nel primo semestre del 2023, il PLIS ha aderito a un percorso partecipato che ha coinvolto amministrazioni e cittadini nell'individuazione degli elementi da valorizzare e delle problematiche presenti sul territorio e che si è concluso con la selezione di alcuni temi prioritari per il PLIS stesso. Date le premesse di cui sopra, e visti i risultati del percorso partecipato, il presente documento vuole specificare le linee di indirizzo nelle quali il PLIS Rile-Tenore-Olona si impegna concretamente nel medio e lungo termine, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi preposti e di sorpassare il succedersi ciclico delle diverse giunte comunali. In particolare il PLIS ha individuato 3 temi prioritari:

1. Governance

Il PLIS si impegna a individuare la migliore strategia di partecipazione attiva da parte della totalità delle amministrazioni, al fine di garantire una gestione condivisa, unitaria e coordinata.

2. Network e reti di collaborazione

Al fine di aumentare e migliorare la capacità di azione e di impatto da parte del PLIS sul territorio di proprio interesse, questo, con il supporto dell'Ufficio Operativo, si impegna a migliorare la ricerca di fonti esterne di finanziamento e a rafforzare e allargare la collaborazione con Università, Centri di Ricerca e altri *stakeholder* che permettano un maggiore approfondimento e una migliore valorizzazione degli aspetti caratterizzanti il territorio.

3. Rifiuti

Il PLIS si impegna a individuare la migliore strategia per contrastare l'abbandono di rifiuti e a incrementare le attività di sensibilizzazione sul tema.

2. ACCESSIBILITÀ - (ART. 2 DEL REGOLAMENTO)

All'interno del PLIS si può riscontrare la presenza di diverse tipologie di strade e, a seconda della categoria, l'accessibilità è regolamentata da:

- Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30.04.92);
- L.R. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- L.R. 5/2017 “Rete escursionistica della Lombardia (REL)”.

2.1 DEFINIZIONI

In particolare si distinguono:

- **strade comunali e provinciali:** per le quali gli enti gestori sono rispettivamente i Comuni e la Provincia (art. 2, comma 5, D.lgs. n. 285 del 30.04.92) e sulle quali è consentita la circolazione di mezzi motorizzati come stabilito dagli art. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30.04.92).
- **strade vicinali o poderali o di bonifica:** quali strade private fuori dai centri abitati (art. 3, comma 52, D.lgs. 285 del 30.04.92), che a seconda delle caratteristiche possono conservare l’uso privato o essere soggette all’uso pubblico:
 - **strade vicinali a uso privato:** regolate da norme di diritto privato, i proprietari sono gli utilizzatori e i gestori della strada. L’eventuale chiusura al traffico esterno deve essere sottoposta ad autorizzazione da parte del Comune;
 - **strade vicinali ad uso pubblico:** strade con una servitù di passaggio al servizio di tutti i cittadini. Si riconosce l’uso pubblico *quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile* (cfr. Cass. n. 7718/1991; n. 12181/1998). Per sapere se una strada vicinale sia ad uso pubblico o no, è necessario rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di riferimento, che dispone di un elenco delle strade vicinali, anche se da ultimo occorre fare riferimento alla situazione reale in cui si trova la strada. Per ottenere il riconoscimento o declassificazione della strada, si deve fare riferimento all’Ufficio Tecnico del Comune;
- **strade consortili:** strade vicinali gestite da un consorzio costituito dai proprietari privati o a partecipazione pubblica e privata;
- **viabilità agro-silvo-pastorale (VASP):** infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito (art.59, comma 1, L.R. 31/2008,). Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale (art.59, comma 5, L.R. 31/2008). Ai sensi dell’art.59, comma 2, della L.R. 31/2008, per il territorio dei PLIS è stabilito che Regione Lombardia demandi agli Enti forestali competenti (Province) di predisporre, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, i piani VASP nell’ambito dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF);
- **mulattiere e sentieri:** definiti come “*strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali*” ai sensi dell’art. 3, D. lgs. 285 del 30.04.92, e sono assimilati alle strade agro-silvo-pastorali ai sensi della art.59, comma 1, L.R. 5/2008.

In generale tutti i sentieri ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice civile, se non incidono su una proprietà privata, sono un bene demaniale (statale, regionale, comunale).

Regione Lombardia ha predisposto il Catasto regionale della Rete Escursionistica Lombarda (REL), per il quale i sentieri che risultano accatastati nella REL sono regolamentati dalla L.R. 5/2017 e dal rispettivo "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'" (R.R. n. 3/2017).

2.2 CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Viste le precedenti definizioni, si disciplinano le seguenti condizioni di accessibilità:

1. la circolazione dei mezzi a motore è consentita esclusivamente sulle strade comunali o di ordine superiore e nelle strade vicinali ad uso pubblico secondo le regole del Nuovo Codice della Strada (art. 5, 6 e 7 D.lgs. n 285 del 30 aprile 1992) e nelle aree di parcheggio e di pertinenza nell'ambito degli edifici e delle attrezzature esistenti;
2. sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri, il transito dei mezzi motorizzati è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sui criteri stabiliti dalla Giunta Regionale. Il transito è esclusivamente consentito:
 - a. per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, antincendio e protezione civile (art. 4 comma 7 della L.R. 5/2017);
 - b. per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione, autorizzati sulla base del regolamento comunale (ai sensi dell'art.59, commi 1 e 3 della L.R. 31/2008 e art. 4, comma 8, della L.R. 5/2017);
 - c. per i mezzi permanentemente adibiti al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione, solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, e per i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno;
3. sui percorsi inseriti nella REL è consentita *"la circolazione a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati"* (ai sensi dell'art.4, comma 5, L.R. 5/2017 e art. 5, comma 1, del R.R. 3/2017), nel rispetto della proprietà privata e delle aree coltivate;
4. sui percorsi non inseriti nella REL, vige quanto definito sopra ai punti 1 e 2 del presente paragrafo;
5. sulle strade vicinali ad uso privato e sui sentieri esclusi dalla REL che ricadono su proprietà privata, il transito è consentito solo ai proprietari e agli aventi diritto;
6. può essere autorizzata dal Comune, in accordo con l'Ente Gestore, per motivi di sicurezza ed igiene territoriale, la chiusura di sentieri privati ad uso pubblico;
7. i Comuni del Parco possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna;
8. cautele di conduzione dei veicoli motorizzati: i mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del Parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e degli utenti del Parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, dando precedenza a ciclisti e pedoni;

9. Accesso agli sbarramenti:

- a. chiunque, avendone titolo, acceda al Parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
- b. è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Parco.

10. Biciclette e veicoli non motorizzati:

- a. le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale. Sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuori pista;
- b. sui percorsi a fruizione multipla i ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni ed ai mezzi agricoli, regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali;
- c. la conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza;
- d. le stesse indicazioni si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.

11. Conduzione dei cani: come da disposizioni del Codice Civile e del Codice Penale, il detentore dell'animale ha la piena responsabilità in caso di danno a cose o a persone. L'articolo 2052 del Codice Civile prevede la responsabilità oggettiva del proprietario in caso di danni cagionati dall'animale, che sia sotto la sua custodia, o che sia smarrito o fuggito. In caso di smarrimento o scomparsa, il proprietario è tenuto a denunciarne o provarne l'accaduto.

Al fine di evitare l'eventualità di danno, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.13, prorogata con l'ordinanza del 09.08.2023, ai sensi dell'art. 3, comma a, il proprietario deve *utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.*

Di seguito sono riportate alcune buone pratiche di comportamento da seguire nella conduzione dei cani all'interno del PLIS:

- a. raccogliere le feci dell'animale;
- b. tenere il cane al guinzaglio, in quanto far circolare il cane fuori dal sentiero può essere di disturbo alla fauna selvatica, nonché vettore di parassiti e malattie che possono essere trasmessi ai selvatici; inoltre, viceversa, la fauna selvatica può essere pericolosa per l'incolumità del cane;
- c. rispettare la presenza e garantire l'incolumità degli altri utenti che fruiscono dello stesso percorso, che siano pedoni, ciclisti o persone a dorso di animali da sella o da soma.

3. FRUIZIONE - (ART. 3 DEL REGOLAMENTO)

Il presente paragrafo fornisce le indicazioni volte all'utilizzo di tutte le infrastrutture predisposte dal PLIS al fine di valorizzare ed agevolare la fruizione del proprio territorio. Come indicato nell'Art. 3 del Regolamento d'Uso, il PLIS è dotato della propria rete sentieristica (appartenente o non appartenente alla REL), di bacheche informative e aree attrezzate, per la cui fruizione il PLIS fa propria la normativa specifica definita dalla L.R. 5/2017.

All'interno del PLIS vigono le seguenti indicazioni:

1. Segnaletica:
 - a. segnaletica verticale: lungo la rete dei percorsi ufficiali del PLIS è in opera opportuna segnaletica, realizzata secondo gli standard e le prescrizioni della segnaletica dei sentieri definiti dal Consiglio Centrale del CAI (art. 4, comma 1, R.R. 3/2017 e art. 6, comma 1, L.R. 5/2017). Tutte le informazioni e le indicazioni sulle caratteristiche della segnaletica si trovano all'interno dell'All. 2 del R.R. 3/2017;
 - b. bacheche: ogni comune e ogni sentiero di norma sono dotati di una bacheca informativa, che riporta la mappa dei percorsi e altre informazioni utili alla fruizione;
 - c. la posa e la manutenzione della segnaletica relativa ai percorsi e delle bacheche ufficiali del PLIS è a carico dell'Ente gestore in quanto ente territorialmente competente, ai sensi dell'art.6, comma 2, L.R. 5/2017.
2. Aree attrezzate: lungo alcuni percorsi e presso alcuni punti di interesse sono presenti strutture dedicate alla fruizione, quali ad esempio passerelle, piattaforme di osservazione, panchine e tavoli per pic nic, la cui posa e manutenzione è a carico dell'Ente gestore.
3. Fruizione generale: sui percorsi della REL si seguono le norme del D.lgs. 285 del 30.04.92 (Nuovo Codice della Strada) e le specifiche norme di comportamento riportate sulla segnaletica (art. 4, comma 4, del R.R. 3/2017). Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 5/2017 *chiunque intraprenda un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante*. I percorsi a fruizione specifica (ciclovie, ippovie, percorsi per persone diversamente abili) sono segnalati da opportuna cartellonistica (art. 5, comma 2, R.R. 3/2017).
4. Fruizione multipla: la fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike), a dorso di animali da sella o da soma è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla (art. 6, commi 1 e 4, R.R. 3/2017). Nel caso si tratti di percorsi che rendano difficoltosa la fruizione multipla, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 5 e 6 del R.R. 3/2017, è in capo all'ente territorialmente competente decidere di:
 - a. mantenere la fruizione multipla, imponendo il transito a mano nei tratti difficoltosi, apponendo opportuna segnaletica;
 - b. interdire il transito a biciclette, MTB, E-bike o animali da sella o da soma;
 - c. creare percorsi dedicati ad attività sportive specifiche.
5. Manutenzione: gli enti territorialmente competenti in relazione ai percorsi della REL (art. 2, comma 2, della L.R. 5/2017) sono:
 - a. Enti gestori di aree regionali protette, dei siti della Rete Natura 2000, dei PLIS, della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia;
 - b. al di fuori delle aree sopra citate, sono competenti le comunità montane e, dove non presenti, le unioni di comuni;
 - c. i Comuni per tutte le aree escluse dai due punti precedenti.

Per ciascuna porzione della REL che ricade all'interno del PLIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 3bis, L.R. 5/2017, l'Ente gestore del PLIS:

- provvede alla manutenzione e il recupero dei percorsi, nel limite delle risorse disponibili;
- coordina gli interventi di manutenzione e recupero;
- provvede a raccogliere informazione e ad aggiornare il catasto;
- provvede ad avviare l'iter previsto dall'art. 3, comma 5bis, della L.R. 5/2017 nel caso di manutenzione di tratti di percorso su proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, per i quali l'assoggettamento a servitù ad uso pubblico non risulti da atto scritto.

Per i percorsi ad uso pubblico esclusi dalla REL, la manutenzione spetta all'Ente competente.

4. INDICAZIONI PER IL PRELIEVO E LA GESTIONE DELLE RISORSE - (ART.4 DEL REGOLAMENTO)

Le attività di prelievo delle risorse ambientali del PLIS sono disciplinate dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale; in particolare:

- attività agricola, selvicolturale, funghi e pesca: L.R. 31/2008;
- piccola fauna, flora e vegetazione spontanea: L.R. 10/2008.

4.1 GESTIONE E TUTELA FAUNISTICA - (ART. 4.1 DEL REGOLAMENTO)

4.1.1 AUTORIZZAZIONE PER CATTURE A SCOPO SCIENTIFICO

Si fornisce il link in cui trovare tutte le informazioni relative alla procedura di autorizzazione: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/autorizzazione-cattura-fauna-studio-e-ricerca-scientifica/autorizzazione-cattura-fauna-studio-e-ricerca-scientifica>

4.1.2 BUONE PRATICHE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAUNA

1. Vegetazione e fauna:
 - a. nell'art. 5 della L.R. 10/2008 viene trattato il tema della conservazione e della gestione della vegetazione ai fini faunistici;
 - b. è buona pratica effettuare la pulizia di sterpaglie e rovi (trinciatura) dei bordi dei terreni agricoli, evitando il periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre; nel caso di presenza di specie aliene invasive lungo i bordi, seguire le indicazioni riportate nel punto 4.1.3 del presente documento;
 - c. si consiglia la lettura delle "Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>), in particolare i paragrafi "2.3 Verde pubblico" e "3.1.2 Siepi e filari".
2. Edifici e fauna: gli edifici rurali rappresentano luoghi dove la fauna può occasionalmente, o permanentemente, trovare riparo, siti di riproduzione o di foraggiamento. Tra i più comuni abitanti di cascine, stalle, fienili, vecchi edifici abbandonati ed altri manufatti antropici che si trovano nelle aree periferiche dei centri urbani, si trovano uccelli, rettili, pipistrelli e piccoli mammiferi. L'avifauna e la chiroterofauna vedono numerose specie che nel corso dei secoli si sono rapidamente adattate ad utilizzare gli edifici rurali al punto di farne l'habitat di elezione.

Di seguito alcune indicazioni di buone pratiche per tutelare la fauna presente negli edifici:

- a. considerare attentamente la presenza di animali sia nella gestione ordinaria che straordinaria degli edifici (manutenzioni o ristrutturazioni, percorsi di visita, illuminazione, cambio di utilizzo dei locali);
- b. le azioni volte a ridurre la presenza di specie indesiderate, non devono arrecare danno a quelle oggetto di tutela;
- c. mantenere accessibili, ove possibile, i luoghi di nidificazione, evitando l'occlusione degli accessi;
- d. si raccomanda la massima attenzione per i lavori di ristrutturazione e/o cambiamenti di destinazione d'uso che interessano tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei che possono interferire con la persistenza dei pipistrelli;
- e. evitare la chiusura dei sottocoppi, utilizzati dal rondone comune per nidificare;
- f. calendarizzare gli interventi di manutenzione e rifacimento degli edifici evitando se possibile il periodo da metà marzo a settembre;
- g. promuovere la colonizzazione spontanea da parte degli irundinidi (in particolare della rondine) mantenendo travi in legno non lavorato e strutture varie di sostegno del nido, come travetti, mensole, chiodi, tubature, tondini metallici, scatole elettriche, ecc.;
- h. incrementare la disponibilità di rifugi e siti di nidificazione installando apposite strutture per la fauna, come le cassette nido (es. rapaci notturni e diurni, rondoni, ecc.) e *bat box* per pipistrelli;
- i. evitare la rimozione di piante rampicanti delle pareti esterne in quanto potenziali siti riproduttivi per alcune specie di uccelli;
- j. ripristinare le case colombaie e le torri passeraie o rondonaie.

Ulteriori approfondimenti si possono trovare nei paragrafi 2.1 (edifici), 2.3.4 (cassette nido) e 3.1.1 (edifici rurali) delle "Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>).

Per garantire il rispetto delle norme e l'efficacia delle modalità di azione, è raccomandato il coinvolgimento di esperti ornitologi e chiropterologi.

4.1.3 SPECIE ALIENE INVASIVE (IAS) – (ART. 4.2 DEL REGOLAMENTO)

Sono specie aliene invasive (*Invasive Alien Species*) specie di animali e piante originarie di altre regioni geografiche, introdotte sul territorio nazionale in modo accidentale o volontario e che sono riuscite a costituire e mantenere popolazioni vitali, insediate talmente bene da rappresentare una minaccia. Il Regolamento UE 1143/2014 è applicato attraverso il D.lgs. 230 del 15.12.2017, che introduce le prescrizioni per evitare che le specie siano introdotte accidentalmente o volontariamente, o che si diffondano ulteriormente.

La Commissione Europea adotta un elenco di IAS, che viene aggiornato periodicamente, aggiungendo le nuove specie ritenute pericolose; la prima lista è entrata in vigore nell'agosto del 2016 seguita da diverse implementazioni con l'ultima versione approvata il 12 luglio 2022. Secondo il Decreto Legislativo n.230 del 15 dicembre 2017 la gestione delle IAS è in capo a Regioni e Province autonome.

Secondo la normativa dell'Unione Europea la gestione delle specie aliene invasive (IAS) si basa su 3 fasi:

1. prevenzione;
2. rilevamento precoce e rapida eradicazione;
3. controllo e contenimento a lungo termine.

Tramite l'indirizzo aliene@biodiversita.lombardia.it è possibile effettuare segnalazioni relative alla presenza di IAS. Per approfondimenti sul tema si possono consultare:

- il capitolo 4.1 delle “Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano” (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>);
- la Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene invasive: <https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/>

Al presente link è possibile consultare la tabella della “Lista Nera delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” aggiornata al 2019 della Regione Lombardia: [SEO51_20-12-2019 \(regione.lombardia.it\)](https://www.regione.lombardia.it/SEO51_20-12-2019).

4.2 GESTIONE FORESTALE – (ART. 4.3 DEL REGOLAMENTO)

Nei seguenti paragrafi sono riportate alcune indicazioni e buone pratiche relative alla gestione forestale.

4.2.1 INDICAZIONI GENERALI

1. Il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o fasce alberate, ripe alberate ai margini di coltivi, prati, fiumi, torrenti e simili, deve essere disposto o preventivamente autorizzato dai Comuni del Parco o dalla Provincia competenti per territorio, mentre sono liberamente consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature di siepi ecc.); l'abbattimento degli alberi può essere considerato nei seguenti casi:
 - a. quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
 - b. quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
 - c. quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
 - d. quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.
2. nei casi di presenza di alberi monumentali, la potatura è disciplinata, nei limiti della loro compatibilità, dal Decreto del 23/10/2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento” e dalle “Linee guida per gli interventi di cura e di salvaguardia degli alberi monumentali” - 15 marzo 2020 - pubblicate dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), nonché dalle disposizioni che dovessero sopravvenire. Per interventi su alberi monumentali sarà richiesta una perizia professionale contenente un'analisi fitopatologica ed una valutazione di stabilità meccanica e del correlato rischio connesso all'ubicazione dell'albero sottoscritta da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito agrario o Agrotecnico. Inoltre è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e/o l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.L. 42/2004.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, R.R. 5/2007, si esplicita che *nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di *Formica rufa* L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, il pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.*

4.2.2 TAGLI COLTURALI

Le regole regionali sul taglio del bosco sono contenute nel regolamento "Norme Forestali Regionali" (Regolamento Regionale n. 5/2007) e sono ispirate ai criteri tecnici della selvicoltura. Esse precisano:

- le regole generali per poter considerare un "taglio del bosco" come "taglio colturale";
- come chiedere il permesso per tagliare il bosco.

Qui tutti i riferimenti e le informazioni utili relative alla denuncia di taglio:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Boschi-e-foreste/Taglio-e-gestione-del-bosco/red-denuncia-taglio-bosco-AGR/red-denuncia-taglio-bosco>

Qui un approfondimento sulle competenze delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) rispetto ai tagli:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/boschi-e-foreste/taglio-e-gestione-del-bosco/controlli-tagli-gev>

Indicazioni per i tagli colturali:

- turno minimo pari a tre anni per le formazioni di essenze esotiche infestanti e di ciliegio tardivo, dieci anni nelle formazioni di robinia e per le siepi arbustive, venti anni nelle formazioni di specie da seme;
- rilascio di tutte le riserve di specie arboree autoctone, salvo in caso di deperimento o morte o pericolo per persone o cose, nelle formazioni di essenze esotiche infestanti, di ciliegio tardivo e di robinia;
- taglio a ceduo semplice, ovvero senza rilascio di matricine, solo per le formazioni composte da essenze esotiche infestanti e ciliegio tardivo, oppure in caso di difesa fitosanitaria e incolumità pubblica;
- taglio di diradamento fino ad un massimo del 40% del corteggio arboreo/arbustivo in tutti gli altri casi, selezionando solo gli esemplari di età pari o maggiore al turno.

4.2.3 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ NEI TAGLI

La selvicoltura naturalistica comprende tecniche utili a sviluppare un taglio corretto, che prevede il mantenimento di un ricco sottobosco, alcune piante morte in piedi e abbondanti rifugi per animali; in questo modo il bosco avrà una maggior capacità di resistere agli attacchi parassitari e alle intemperie, portando ad una maggiore produttività. Di seguito alcuni aspetti da tenere in considerazione:

- **rilascio alberi a invecchiamento indefinito:** ai sensi dell'art. 24 del R.R. 5/2007, ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni 5000 mq, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61 del R.R. 5/2007;
- **mantenimento del legno morto:** limitare le potature di rimonda, fatte allo scopo di eliminare le parti secche della pianta; si considerano importanti anche pile di legno morto accatastato, porzioni di piante di grosse dimensioni e alberi habitat, fermo restando l'applicazione su tutto il territorio del PLIS delle buone norme di taglio e successiva pulizia del bosco, come previsto dal R.R. 5/2007;
- **conservazione delle cavità:** le cavità che si formano in modo naturale negli alberi senescenti o caratterizzano in modo marcato alcune specie arboree sono spesso utilizzate da diverse specie di uccelli

come luogo di nidificazione o da mammiferi come sito di rifugio o svernamento, o come sito riproduttivo.

Per approfondimenti si consiglia di consultare:

- il paragrafo “2.3.3.1.1 - Potature” delle “Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano” (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>);
- l’opuscolo dedicato agli operatori “come tagliare il bosco senza abbattere la biodiversità: <https://vallidelverbano.va.it/come-tagliare-il-bosco-senza-abbattere-la-biodiversita/>

4.2.4 CAUTELE PER L’ACCENSIONE DEL FUOCO NEI BOSCHI

Si riporta quanto prescritto dal Regolamento Regionale 5/2007 all’art. 54:

1. ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è **vietato** accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;
2. nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
 - a. negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b. per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
 - c. per la carbonizzazione;
3. l'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00;
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio;
5. la pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile;
6. in occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

5. RETI ECOLOGICHE – (ART. 5 DEL REGOLAMENTO)

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000. Gli elementi funzionali delle reti ecologiche vengono riconosciute nell’art. 24 del Piano Paesaggistico Regionale che *riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi.*

La Rete Ecologica Regionale (RER) (DGR 8/10962 del 30.12.09) aiuta il Piano Territoriale Regionale a svolgere una funzione di indirizzo per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). I PTCP recepiscono le indicazioni fornite a livello regionale dalla RER e forniscono indicazioni per la pianificazione comunale, che trova le sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio (PGT) previsto dalla L.R. 12/2005.

Lo strumento strategico e strutturale del PGT con cui vengono determinati gli obiettivi complessivi di sviluppo è il Documento di Piano (art.8, L.R. 12/2005). Le indicazioni a livello comunale influenzano a loro volta la pianificazione e gestione delle aree protette. Nella logica di progettazione di reti ecologiche è importante l'integrazione tra gli strumenti di pianificazione d'area vasta (PCTP e Piani dei Parchi) e gli strumenti urbanistici di scala comunale (PGT).

5.1 RETICOLO IDRICO

A livello regionale il Reticolo Idrico è disciplinato dalla seguente normativa:

- L.R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 112/1998";
- DGR n.7/7868 del 25.01.2002 "Determinazione del reticolo idrico principale";
- L.R. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- DGR 5714 del 15.12.21 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti ai reticoli minori e principale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente.

La gestione delle fasce ripariali, in caso di reticolo principale, è di competenza di AIPo e per qualsiasi intervento bisogna fare riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Invece, in caso di reticolo secondario, la gestione è di competenza dei comuni e le norme di riferimento sono disciplinate all'interno del PGT.

Le manutenzioni del Reticolo Idrico Principale (RIP) sono di competenza:

- per l'alveo: AIPo;
- per le sponde: la responsabilità dipende dal fiume e dal territorio in cui ricade (ad esempio per il fiume Olona è presente una convenzione tra alcuni Comuni ed il Consorzio Fiume Olona (CFO) che effettua gli interventi di manutenzione con i fondi comunali messi a disposizione dai Comuni in convenzione).

Per quanto riguarda le manutenzioni del Reticolo Idrico Minore (RIM) sono di competenza del Comune, a cui spettano i lavori sia in alveo che nelle sponde. I Comuni hanno la responsabilità di identificare i reticoli di propria competenza, effettuare la manutenzione sugli stessi e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali. I Comuni possono avvalersi dei Consorzi di bonifica sia per l'identificazione del RIM sia per una corretta gestione del reticolo attraverso convenzionamenti specifici.

L'art. 115 del D.lgs. 152/2006 riporta l'importanza di mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, definendo il limite di 10 metri dalla sponda del fiume per gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto si raccomanda:

1. l'individuazione di tali aree da un tecnico, in seguito a studi di approfondimento, considerando le aree storicamente soggette ad esondazioni e le aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
2. la conservazione delle aree nel loro stato naturale;
3. il mantenimento dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio;
4. di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le fasce ripariali possono diventare degli ottimi corridoi ecologici, che mettono in comunicazione l'area urbana con le aree periurbane, ma anche le stesse aree verdi attraversate dai canali. A seconda delle funzioni che si vogliono potenziare, le fasce ripariali saranno oggetto di una specifica progettazione. L'ideale è sempre quello di puntare a creare fasce multifunzione, tenendo presente tutte le potenzialità e i servizi che possono essere offerti da una vegetazione con una struttura complessa.

Approfondimenti sul dettaglio dei possibili interventi nel paragrafo "3.1.4 Fasce ripariali e bordi dei canali" delle "Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>).

5.2 AREE UMIDE

Data l'importanza ecologica delle aree umide, anche di piccole dimensioni, è importante prevedere interventi per la loro conservazione e manutenzione in accordo tra l'Ente gestore, i Comuni e i proprietari privati. Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali solo dove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico.

In caso di interventi relativi alle aree umide (manutenzione o nuova costituzione) le competenze e le autorizzazioni necessarie variano:

1. in caso di area umida collegata o ricadente all'interno del reticolo idrico sono necessarie le seguenti autorizzazioni:
 - a. autorizzazione idraulica: richiesta direttamente a chi gestisce il reticolo idrico:
 - i. al Comune se si tratta di Reticolo Idrico Minore;
 - ii. alla Regione se sul reticolo principale (UTR - AFCP (Ufficio agricoltura foreste caccia e pesca di Regione Lombardia), Ufficio Polizia Idraulica di Como, Varese e Milano);
 - b. se sono previste opere di scavo: autorizzazione paesaggistica e relazione geologica-idrogeologica di compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico ed idrogeologico locale;
 - c. se l'intervento insiste su un'area boscata: autorizzazione forestale da richiedere a UTR Insubria.
2. In caso di area umida non ricadente entro il reticolo idrografico è necessaria: autorizzazione forestale da richiedere a UTR Insubria, se l'intervento insiste su un'area boscata.

Le pozze e gli stagni rappresentano habitat caratterizzati da grande diversità faunistica, tra cui invertebrati acquatici e terrestri, insetti impollinatori, anfibi, rettili, pipistrelli, uccelli e altri mammiferi. Nell'ultimo secolo la maggior parte di questi ambienti, compresi quelli di origine antropica del paesaggio agricolo, è andata persa o si è degradata per il cambio di uso del suolo. Per questo motivo, nel paesaggio periurbano, agricolo e anche all'interno di aree private e giardini domestici, è importante il ripristino, l'ampliamento e la creazione ex-novo di questi ambienti. Le buone pratiche principali sono le seguenti:

- dare priorità al ripristino/restauro di pozze esistenti;
- garantire l'assenza di pesci;
- creare nuove pozze e piccoli stagni.

Approfondimenti sui dettagli tecnici nel paragrafo "3.1.3 Pozze, stagni e abbeveratoi" delle "Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>).

6. AGRICOLTURA E PAESAGGIO AGRICOLO - (ART. 6 DEL REGOLAMENTO)

6.1 RECINZIONI E RAPPORTO CON LA FAUNA SELVATICA

Il **rapporto con la fauna selvatica** dovrebbe essere improntato alla prevenzione dei danni che questa può provocare alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, facendo in modo che si realizzi una coesistenza armoniosa tra gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati e le attività produttive. Gli interventi si identificano nella creazione di:

- protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, con o senza protezione elettrica a bassa intensità;
- recinzioni individuali "shelter" in materiale plastico.

Il Parco Pineta ha elaborato il documento "Indirizzi e linee guida per interventi di recinzione a difesa dall'intrusione della fauna selvatica, disponibili qui:

<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/indirizzi-e-linee-guida-per-interventi-di-recinzione-a-difesa-dall-intrusione-della-fauna-selvatica/>

In caso di danni, Regione Lombardia prevede un indennizzo, rivolto alle imprese agricole, per i danni causati da tutte le specie di fauna selvatica omeoterma, nonché ai proprietari di prati permanenti in montagna, in zone soggette a vincolo idrogeologico, limitatamente ai danni causati dal cinghiale (DGR n. 3579/2020).

Qui le informazioni relative agli indennizzi:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/indennizzi-danni-fauna-selvatica/indennizzi-danni-fauna-selvatica>

Da ricordare che, tra gli elementi di protezione e delimitazione dei fondi agricoli, **i muretti a secco** rappresentano un microhabitat fondamentale per la fauna, in particolare per rettili ed invertebrati (approfondimenti nel paragrafo "3.1.6 muretti a secco" delle "Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>)).

6.2 PASCOLO VAGANTE E GREGGI

I limiti al pascolo in bosco sono stabiliti dall'art. 57 del R.R. 5/2007 e s.m.i.. Per il pascolo vagante delle greggi, *il comune di residenza dei pastori rilascia l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo; per gli spostamenti fuori del comune di residenza deve presentare domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso* (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 art. 43, Regolamento di polizia veterinaria).

6.3 APICOLTURA

Il settore apistico è disciplinato dalla L.N. 313/2004 aggiornata dalla L.N. 126/2020. In accordo all'art. 7 *gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.*

Per quanto concerne la distanza minima tra gli apiari, in base all'art. 12 della L.R. 5/2004, comma 3, *gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri gli uni dagli altri; devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto di queste distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate (art. 8, L.N. 313/2004).*

6.4 PRODOTTI FITOSANITARI

Con il termine “prodotti fitosanitari” si fa riferimento a tutte quelle sostanze chimiche usate per la difesa delle piante aventi azione parassitaria, erbicida o di fitoregolazione. L'applicazione di questi prodotti in agricoltura e nei sistemi verdi ha comportato vantaggi in termini di produzione e protezione delle piante, ma anche rischi per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dall'emissione dell'ecosistema di prodotti molto spesso tossici sugli **organismi non bersaglio** (ossia non destinatari del trattamento), tra cui si annoverano le api e altri artropodi.

Per prevenire ed evitare effetti indesiderati sulle popolazioni di insetti impollinatori che visitano la vegetazione dei nostri Comuni, si elencano di seguito alcune buone pratiche:

1. limitare l'impiego di prodotti fitosanitari alle reali necessità;
2. non eseguire trattamenti insetticidi in fioritura;
3. non eseguire trattamenti pre-fioritura con prodotti persistenti e sistemici;
4. non eseguire trattamenti nelle ore di luce, quando le api e gli impollinatori sono in attività;
5. sfalciare in via preventiva le erbe spontanee in fiore, se vicine alle piante arboree e arbustive da trattare;
6. non utilizzare prodotti fitosanitari che presentano in etichetta le frasi di precauzione per l'ambiente e gli insetti utili;
7. in caso di trattamento necessario, prediligere l'impiego di prodotti selettivi nei confronti degli insetti utili;
8. in caso di trattamento necessario, avvisare preventivamente e con anticipo gli apicoltori presenti sul territorio, perché abbiano il tempo di riparare gli apiari.

Approfondimenti nel paragrafo “2.1 Prodotti fitosanitari nel loro insieme e a livello normativo” delle “Linee guida il verde urbano per gli impollinatori” (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-il-verde-urbano-per-gli-impollinatori/>).

6.5 LOTTA ALLE ZANZARE

La lotta alle zanzare dovrebbe basarsi su un'ottica di lungo periodo e seguire una strategia integrata. Tale approccio permette infatti all'Amministrazione comunale di eseguire disinfestazioni più efficaci, che scongiurino la ripetizione irrazionale di interventi dispendiosi per le risorse pubbliche. Vengono raccomandate le seguenti buone pratiche:

1. mappare e aggiornare i possibili focolai larvali in area pubblica (pozze d'acqua stagnante, spesso coincidenti con la tombinatura stradale), allo scopo di rimuoverli;

2. richiedere alle ditte specializzate di effettuare opportuni monitoraggi quantitativi dei livelli di infestazione larvale, privilegiando l'uso di ovitrappole durante l'intero periodo di sviluppo della popolazione di zanzare;
3. monitorare anche la presenza degli adulti di zanzara nelle aree particolarmente frequentate dalla popolazione;
4. eseguire i trattamenti adulticidi solo se motivati (casi di emergenza sanitaria in atto o rischio di insorgenza epidemia);
5. privilegiare l'esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai non eliminabili e in cui permane l'acqua;
6. invogliare la cittadinanza ad eliminare ogni tipo di contenitore che possa stoccare acqua lasciata a pelo libero (si pensi alla corretta gestione dei punti acqua e dei sottovasi nei contesti di verde cimiteriale);
7. applicare ordinanze comunali per il rispetto del divieto di detenere contenitori d'acqua o raccolte non sigillate, possibili siti di replicazione delle zanzare;
8. predisporre azioni di divulgazione, educazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Approfondimenti nel paragrafo "2.2 Lotta anti-zanzare" delle "Linee guida il verde urbano per gli impollinatori" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-il-verde-urbano-per-gli-impollinatori/>).

6.6 SIEPI, FILARI E MACCHIE BOScate

Insieme ai filari arborei, le siepi costituiscono elementi lineari di connettività ecologica: "corridoi" che facilitano il movimento della fauna tra aree seminaturali, parzialmente o totalmente isolate, all'interno del paesaggio urbano ed agricolo, quali piccoli (ghiro, moscardino) e medi mammiferi (volpe, faina, lepre) ed anfibi.

Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare:

- il paragrafo "3.1.2 Siepi e filari" delle "Linee guida per la gestione della fauna in ambiente urbano" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-per-la-gestione-della-fauna-in-ambiente-urbano/>).
- le "Linee guida il verde urbano per gli impollinatori" (<https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/linee-guida-il-verde-urbano-per-gli-impollinatori/>).

Siepi arbustive, filari arborei, alberi o arbusti isolati e le macchie boscate costituiscono elementi importanti del paesaggio, pertanto è necessario conservarli o rinforzarli. Di seguito le indicazioni di buone pratiche:

1. interventi di manutenzione: andrebbero realizzati durante il riposo vegetativo delle piante, tra il 15 ottobre e il 31 marzo e dovrebbero essere finalizzati a diversificare la vegetazione sia dal punto di vista floristico che strutturale, permettendo lo sviluppo di tutti gli strati (erbaceo, arbustivo e arboreo);
2. interventi per la difesa fitosanitaria e per la messa in sicurezza (es. taglio di esemplari morti o deperenti) possono invece essere realizzati durante tutto l'anno;
3. interventi di manutenzione: sono da evitare le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità di alberi e arbusti. In caso di danneggiamenti della chioma o del fusto tali da comprometterne la crescita o la qualità, nel caso la pianta sia vigorosa, è opportuno effettuare la ricappatura con il taglio al colletto, selezionando poi il ricaccio migliore, piuttosto che procedere con una difficile potatura di recupero;
4. nei tagli di individui appartenenti a specie non pollonifere o in caso di mancata rinnovazione gli alberi o gli arbusti tagliati dovrebbero essere sostituiti;
5. alberi o arbusti isolati: la sostituzione dovrebbe essere prevista anche per causa di deperimento o morte naturale;

6. rimozione di specie esotiche: la sostituzione dovrebbe prevedere l'impianto di essenze autoctone arboree o arbustive a frutti eduli, meglio se a persistenza autunno-invernale, per attrarre la fauna selvatica.

L'impianto e la gestione della manutenzione delle siepi devono essere volte a garantire il passaggio di persone e mezzi, qualora si affaccino su strade, mulattiere e sentieri.

7. ELENCO DI SPECIE VEGETALI IDONEE PER LA CREAZIONE DI SIEPI, ZONE BOSCHIVE E/O PER IL RECUPERO

AMBIENTALE

Per la formazione di nuovi boschi, aree arbustive, rimboschimenti, migliori forestali e recuperi ambientali è suggerito l'utilizzo delle seguenti specie considerate autoctone, salvo specifiche indicazioni degli Enti forestali o prescrizioni per la difesa fitosanitaria. È fornito anche un elenco di specie aromatiche e da orto utili per gli impollinatori.

Nome comune	Nome specifico	Siepi	Uso forestale	Impollinatori	Avifauna	Note
Alberi						
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>		X			
Acer montano	<i>Acer pseudoplatanus</i>					
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>	X			X	Velenosa per le persone
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	X				
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>		X	X	X	
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	X	X			
Castagno	<i>Castanea sativa</i>		X	X		
Cerro	<i>Quercus cerris</i>		X			
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>		X	X	X	
Farnia	<i>Quercus robur</i>		X		X	
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>			X	X	
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>		X			
Ontano bianco	<i>Alnus glutinosa</i>					
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>		X			
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>				X	
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>		X			
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>		X			

Nome comune	Nome specifico	Siepi	Uso forestale	Impollinatori	Avifauna	Note
Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>		X			
Rovere	<i>Quercus petraea</i>		X			
Salice comune	<i>Salix alba</i>		X			
Tasso	<i>Taxus baccata</i>	X				
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>		X		X	
Arbusti						
Berretto del prete	<i>Euonimus europaeus</i>	X	X			Velenosa per le persone
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	X	X	X	X	
Calluna	<i>Calluna vulgaris</i>			X		
Corniolo	<i>Cornus mas</i>			X	X	
Crespino comune	<i>Berberis vulgaris</i>					
Edera	<i>Hedera helix</i>			X	X	Velenosa per le persone
Frangola comune	<i>Frangula alnus</i>		X		X	Velenosa per le persone
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	X		X	X	Velenosa
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	X		X	X	
Pado	<i>Prunus padus</i>		X			
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	X		X	X	
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>	X		X	X	
Rovo	<i>Rubus spp.</i>			X	X	
Salice	<i>Salix caprea</i>				X	
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>		X			
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>		X			
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	X	X		X	
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>				X	
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>		X		X	
Viburno lantana	<i>Viburnum lantana</i>		X			Velenosa

Nome comune	Nome specifico	Siepi	Uso forestale	Impollinatori	Avifauna	Note
Viburno oppio	<i>Viburnum opulus</i>				X	
Piante aromatiche e piante da orto						
Borragine	<i>Borago officinalis</i>			X		
Lampone	<i>Rubus idaeus</i>			X	X	
Finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i>			X		
Lavanda	<i>Lavandula angustifolia</i>			X		
Timo	<i>Thymus spp.</i>			X		
Salvia	<i>Salvia officinalis</i>			X		
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>			X		
Ribes	<i>Ribes spp.</i>			X		
Uva spina	<i>Ribes uva-crispa</i>			X		
Menta	<i>Mentha spp.</i>			X		
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>			X		
Canapa *	<i>Cannabis sativa</i>			X		
Maggiorana	<i>Origanum majorana</i>			X		
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>			X		
Melo	<i>Malus communis</i>			X	X	
Melograno	<i>Punica granatum</i>			X	X	
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>			X	X	
Pero comune	<i>Pyrus communis</i>			X	X	

*L'utilizzo di questa specie deve essere conforme a quanto previsto dalla Legge 2 dicembre 2016 n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" per la coltivazione conforme alla finalità del regolamento.

Per maggiori approfondimenti sulla gestione del verde urbano: <https://www.ateinsubriaolona.it/norme-e-regolamenti/spunti-per-una-gestione-sostenibile-del-verde-urbano/>

8. CONVENZIONI E ACQUISIZIONE DELLE AREE

L'Ente gestore promuove la collaborazione tra Comuni e privati proprietari al fine della conservazione dell'ambiente, della flora, della fauna e dei beni culturali.

Qualora elementi di rilevanza ecologica, naturalistica o paesaggistica dovessero essere presenti su aree di proprietà privata è possibile tramite convenzione tra l'Ente gestore e il proprietario progettare e programmare interventi naturalistici con lo scopo di preservare o migliorare l'area stessa.

È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica o in concessione da parte del Comune di competenza delle aree demaniali e delle aree per le quali gli strumenti di pianificazione prevedono un uso pubblico oppure in caso di rilevata emergenza naturalistica, secondo le vigenti procedure in materia di esproprio (dichiarazione di pubblica utilità).